

## TRIBUNALE ROMA

5 FEBBRAIO 2003

GIUDICE: IOFRIDA

PARTI: RICA INTERNATIONAL

EDITRICE S.R.L.

INTERNATIONAL PRESS S.C.A.R.L.

(avv. Meliadò)

SOC. EDITORIALE AVANTI

S.C.A.R.L. ZOPPO

P.S.I. IN LIQUIDAZIONE

(avv. Russo)

**Testata di pubblicazione giornalistica della stessa specie • Tutela**

- Riproduzione • Divieto
- Imitazione
- Confondibilità • Atto di concorrenza sleale

*L'art. 100 della legge 633/1941 appresta alla testata una tutela limitata alla sola ipotesi della riproduzione o realizzazione di copia identica della stessa senza il consenso del titolare e sempre che non si tratti di opere di*

*specie o carattere così diverso da escludere ogni possibilità di confusione.*

*L'art. 102 della stessa legge, che è una specificazione della norma più generale contro gli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., estende la tutela della testata anche all'ipotesi dell'imitazione, vale a dire della realizzazione di un titolo simile, non identico all'altro, laddove esso sia idoneo a creare confusione tra le opere pubblicate ed i loro editori.*

**C**on ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto, in data 21 gennaio 2003, la Rica International Editrice srl, in persona dell'A.U. Antonio Lavitola, e la International Press s.c. a r.l., in persona dell'A.U. Valter Lavitola (Avv.to Giovanni Meliadò), hanno chiesto, la prima società quale titolare esclusiva del titolo e della testata giornalistica « L'Avanti! », corrispondente ad un quotidiano a tiratura nazionale, pubblicato anche sulla Rete Internet (al sito *www.lavanti.it*), e la seconda società quale editrice, su concessione della prima, del quotidiano medesimo, l'emissione, con decreto *inaudita altera parte*, dei provvedimenti necessari e sufficienti, in via principale, per inibire, alla società Editoriale Avanti s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante Michele Zoppo, ed al Michele Zoppo in proprio, la prosecuzione della procedura di registrazione, già avviata, presso il Tribunale di Roma, della nuova testata giornalistica « Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896 », con obbligo di rinunciare a detta registrazione o di modificare immediatamente la denominazione del titolo c/o testata giornalistica di cui è stata chiesta la registrazione, ovvero, in via subordinata, per inibire ai medesimi soggetti la pubblicazione del quotidiano avente la suddetta denominazione, in funzione strumentale rispetto ad un giudizio di merito, instaurando, avente ad oggetto l'accertamento del diritto esclusivo delle società ricorrenti di utilizzare la denominazione « Avanti! », preceduta se del caso da articolo o altro simbolo, quale testata di giornale quotidiano, e del conseguente loro diritto di inibire alla Editoriale Avanti s.c. a r.l. ed al Michele Zoppo l'uso del predetto nome e/o la registrazione del medesimo con identica o simile grafica o carattere, per identificare un giornale quotidiano;

— le ricorrenti hanno dedotto, in ricorso, da un lato, di avere esse editato, con costante regolarità, su tutto il territorio nazionale, il quotidiano con la testata, regolarmente registrata, L'Avanti! », dal 1997, atteso che l'originaria titolare della testata giornalistica « L'Avanti! », la Editrice Avanti s.p.a. in liquidazione, aveva cessato, anni addietro, ogni pubblicazione del quotidiano ed era stata dichiarata decaduta dalla titolarità della suddetta testata nell'ambito di un procedimento cautelare svoltosi, sino alla fase del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. dinnanzi al Tribunale

di Napoli, e definito in detta sede con ordinanza del 15 dicembre 1997, e, dall'altro lato, che, di recente, il Presidente della Editoriale Avanti s.c. a r.l. aveva divulgato, a mezzo stampa su diversi quotidiani, la volontà dei « socialisti di rieditare il loro giornale (Avanti!) che rappresenta l'unica autentica testata storica », che era stato distribuito, in grande numero ed in molte località, copia di un numero « 0 » della pubblicazione della testata « Avanti! », non ancora registrata, del tutto simile, se non identica, per caratteri e grafica alla propria, e che era stata depositata, presso il Tribunale di Roma, Sezione Stampa, dallo Zoppo, in proprio e/o quale Presidente della Editoriale Avanti s.c. a r.l., una richiesta di registrazione della testata giornalistica « Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896 », in violazione degli artt. 100 e 102 L. 633/1941 e dell'art. 2589 c.c., con grave danno economico e non per esse ricorrenti;

— respinta dal G.D. la richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte* (stante la necessità, in particolare, di vagliare attentamente, con ulteriori acquisizioni documentali, il profilo relativo alla titolarità della testata « L'Avanti! » e la mancata prospettazione di un pericolo concreto ostativo al naturale contraddittorio delle parti su istanze giudiziali) e fissata l'udienza di comparizione delle parti del 23 gennaio 2003 (con autorizzazione anche alla notifica del ricorso, ex art. 151 c.p.c., a mezzo telefax), si è costituita (Avv.to Sergio Russo), a detta udienza, la resistente Editoriale Avanti s.c. a r.l., in persona del Presidente Michele Zoppo, il quale, pur comparso personalmente, non si è invece costituito in proprio;

— la società resistente, dando atto di avere già ottenuto dal Presidente del Tribunale di Roma la registrazione della testata « Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896 », ha contestato l'ammissibilità dell'inibitoria richiesta, per violazione del disposto di cui all'art. 21 Cost., e la fondatezza, in ogni caso, dell'istanza cautelare, sotto il profilo del requisito del *periculum in mora*, non essendo ancora iniziata la pubblicazione del nuovo quotidiano ed avendo peraltro il quotidiano edito dalle ricorrenti una tiratura e diffusione limitata (di sole 500 copie), e sotto quello del *fumus boni iuris*, per difetto di ipotesi di violazione della Legge sul Diritto d'Autore, non essendovi identità né tra le due testate (essendo, nella testata registrata dalle ricorrenti, la scritta « Avanti! » preceduta dall'articolo e dall'apostrofo, mancanti nella testata da essa resistente registrata, ora è invece aggiunta la dizione « Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896 ») né tra i rispettivi e settoriali bacini di utenza, rivendicando la nuova testata giornalistica di essa resistente un'identità « socialista » (che intende ricollegarsi, nella continuità, al vecchio Partito Socialista Italiano, annualmente in liquidazione) non presente nel quotidiano edito dalle ricorrenti (ove compare infatti la dizione « Quotidiano liberal-socialista »), con conseguente esclusione di ogni potenzialità confusoria, e ne ha chiesto il rigetto;

— sono stati concessi alle parti termini per il deposito di ulteriori memorie scritte e documenti e nelle more, è intervenuto volontariamente *ad adiuvandum* il P.S.I. in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore Nazionale nominato dal 47° ed ultimo Congresso Nazionale del P.S.I. del 12 novembre 1994, sig. Michele Zoppo (Avv.to Sergio Russo), ed ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare delle ricorrenti, deducendo essenzialmente che il termine « Avanti! » rientra nel diritto all'identità personale politica del Partito socialista e che la Editoriale Avanti s.c. a

r.l. è l'unico soggetto legittimato ad editare lo storico giornale dal titolo «Avanti!», già portavoce ufficiale del P.S.I., «in quanto continuazione della sua tradizione storica socialista»;

— sono stati depositati documenti dalle parti, unitamente a memorie scritte, e le parti sono state sentite anche all'udienza del 31 gennaio 2003.

Tanto premesso, rilevato dall'esame della documentazione prodotta, che: 1) la Società Editrice Avanti spa in liquidazione (S.E.A.), titolare e proprietaria originaria della testata giornalistica «Avanti!», registrata presso il Tribunale di Roma il 19 maggio 1949, cessava le pubblicazioni del quotidiano suddetto nel novembre 1993, riprendendole poi, dal 18 al 26 novembre 1995, per soli nove numeri; 2) in data 29 novembre 1996, veniva iscritto, presso la Sezione Stampa del Tribunale di Roma, il quotidiano dal titolo «Avanti! (L')», avente carattere di «informazione del mattino di politica, economia, cronaca, cultura, attualità e varie», con proprietaria la Rica International Editrice srl ed editore la International Press società cooperativa di lavoro a r.l.; 3) la SEA spa in liquidazione avanzava, da ultimo dinanzi al Tribunale di Napoli, un'istanza di inibitoria, ex artt. 100 e 102 L.A., nei confronti della Rica I.E. srl e della International Press s.c. a r.l., all'uso delle testate «L'Avanti», «Avanti» e «L'Avanti Nuovo» e del sito Internet, ma la istanza veniva rigettata sia dal giudice designato, con ordinanza del 3 ottobre 1997, sia dal Collegio in sede di reclamo, con ordinanza del 15 dicembre 1997, essenzialmente sotto il profilo della maturata decadenza del diritto all'uso esclusivo della testata di cui all'art. 100 L.A., per decorso di un periodo di due anni in assenza di pubblicazioni in senso tecnico; 4) il quotidiano «L'Avanti!» viene pubblicato regolarmente, dal 1997 ad oggi, dalla International Press e si caratterizza, quanto al titolo, per la scritta «Avanti!», centrale in corsivo e di colore rosso, del tutto identica alla scritta dell'originario quotidiano socialista, accompagnata dall'articolo apostrofato «L», maiuscolo, posto dietro la lettera «A» ed in colore grigio (peraltro nel numero ultimo del 22 gennaio 2003, l'articolo per la prima volta scompare, essendo presente solo l'apostrofo e compare il sottotitolo «Quotidiano liberal socialista», laddove prima, quanto meno nelle pubblicazioni dell'anno 2002, era presente il sottotitolo «Quotidiano socialista»); 5) esce in edicola, la domenica (giornata in cui il periodico delle ricorrenti non è pubblicato, come riferito dalle stesse e non contestato), anche un settimanale dal titolo «L'Avanti della Domenica», che fa capo ad altro raggruppamento politico; 6) nel gennaio 2003 viene distribuito il numero «0» del nuovo quotidiano «Avanti!» (con scritta centrale in corsivo e di colore rosso, seguita, nella parte sottostante, dalla dizione «Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896», a caratteri notevolmente più piccoli, di colore nero) ed in un articolo in prima pagina, a firma di Vittorio Bobo Craxi, viene affermato: «l'antica ed originale proprietà dell'«Avanti!» ha scelto di restituire agli eredi politici del PSI l'opportunità di fare nuovamente circolare il foglio socialista nell'interesse di un'area divisa, frastagliata, ma non priva di risorse politiche e culturali»; 7) in data 21 gennaio 2003, viene iscritto presso la Sezione Stampa del Tribunale di Roma il quotidiano dal titolo «Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896», avente carattere «politico, culturale», con proprietario Zoppo Michele ed editore la «Editoriale Avanti! Società Cooperativa a r.l.»;

ritenuto, in linea generale, che:

— la protezione del titolo o della testata dell'opera intellettuale trova specifica disciplina negli artt. 100 e 102 della L. 633 del 1941 (oltre che come marchio di prodotto, ai sensi dell'art. 11 R.D. 929/1942) e la *ratio* della tutela va ravvisata nella loro funzione e capacità di identificazione dell'opera, del giornale, della pubblicazione, cui ineriscono, e tale funzione è tanto più meritevole di tutela giuridica quanto più è intrinsecamente originale, frutto di pura fantasia e lontana dal mero richiamo contenutistico e/o strutturale del giornale o del periodico (C.C. 46/1958; C.C. 3132/1958, D.A., 1958, 559; P. Roma 12 agosto 1961, G.C., 1962, I, 805);

— il titolo dell'opera è protetto ai sensi dell'art. 100 L.A. « non come bene autonomo ma in quanto individua l'opera stessa, sicché non può esistere un diritto al titolo ove non esista l'opera dell'ingegno tutelata ad esso individuata » e quindi l'idoneità individualizzatrice del titolo prevale addirittura sul carattere creativo dello stesso, essendo esso tutelato solo quando ed in quanto sia idoneo ad identificare un'opera ed ad evitare confusioni (C.C. 1264/1988; C.C. 3132/1958);

— si è detto che la tutela del titolo dell'opera dell'ingegno è ispirata agli stessi principi informatori della disciplina dei marchi d'impresa, « non essendo basata sull'eventuale valore creativo del titolo ma esclusivamente sulla sua capacità di individuare una determinata opera e cioè sulla sua funzione distintiva della stessa », ragione questa per cui « non è tutelabile il titolo dell'opera dell'ingegno consistente in parole comuni che esprimono l'effettivo contenuto dell'opera » (T. Milano, 22 luglio 1974, G.A.D.I., 1974, 600, ove è stata ritenuto applicabile l'art. 18 n. L.M., nel testo all'epoca vigente ma il cui contenuto è oggi riprodotto, con maggiori articolazioni, negli artt. 17 e 18 L.M., escludente la tutelabilità delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive);

— la distinzione tra le due norme va individuata nel fatto che l'art. 100 appronta una tutela minimale, limitata alla sola ipotesi di « riproduzione » o realizzazione di una copia identica del titolo dell'opera, senza il consenso dell'autore e sempre che non si tratti di « opere di specie o carattere così diverso » da escludere ogni possibilità di confusione (e con riguardo alla « riproduzione » del titolo del giornale, della rivista o di altro periodico, in altre opere della stessa specie o carattere, il divieto si protrae sino al decorso di due anni della cessazione della pubblicazione del giornale, va. ult. comma), mentre l'art. 102 estende la tutela (specificazione di quella più generale contro gli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598 c.c.) della testata, in particolare, anche alla « imitazione » o realizzazione di un originale simile, non identico all'altro, laddove essa « sia atta a creare confusione di opera o di autore »;

— alla base di entrambe le tutele (le cui azioni possono essere esperite anche cumulativamente) vi è comunque il rischio di confondibilità delle opere presso il pubblico, sussistente quando il lettore medio di due periodici può ricollegare l'uguaglianza o somiglianza di aspetto formale (testata) degli stessi all'unicità dell'editore (T. Milano, 7 febbraio 1984, in *GADI*, 1983, 1651; Pret. Milano, 21 giugno 1990, in *D. aut.*, 1991), assumendo così rilievo, al di là dell'analisi delle parole usate nei titoli, i generi di appartenenza delle pubblicazioni (e quindi i « contenuti » offerti) ed il modo di presentazione al pubblico (caratteri tipografici, posizione dei ti-

toli in copertina, sottotitoli, colori, etc. ...) in rapporto alle categorie di lettori cui sono destinate (Trib. Roma, 4 giugno 1993, in *Foro it.*, 1994, 1615);

— secondo il legislatore italiano, il diritto all'uso esclusivo della testata in un giornale non ha durata illimitata ma, proprio perché strettamente correlato ad una determinata opera e non tutelabile *ex se*, per le più diverse pubblicazioni, esso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 L.A., viene meno allorché si compiono due anni dalla cessazione della pubblicazione del giornale, diventando patrimonio comune, liberamente appropriabile da altri soggetti per altre opere anche della stessa specie;

rilevato che:

— nella fattispecie concreta, appare sufficientemente provata dalle ricorrenti — divenute rispettivamente proprietaria ed editrice della testata giornalistica «L'Avanti!», prima facente capo alla S.E.A. spa in liquidazione — l'indubbia somiglianza del tipo delle due pubblicazioni (la seconda, quale preannunciata dal numero «0» già distribuito, allo stato), trattandosi di quotidiani di carattere cultural-politico, e dei titoli, se si considera l'identità della parola «Avanti!», di grande ed immediato impatto visivo, costituente il «cuore» del titolo, per la sua indubbia capacità distintiva, idonea cioè ad individuare l'opera inequivocabilmente presso il pubblico (a differenza delle altre espressioni, meramente descrittive, impiegate per lo più come sottotitolo, anche per la loro collocazione topografica, «Quotidiano socialista» o «Quotidiano liberalsocialista»), e della grafica utilizzata (carattere corsivo e di colore rosso, non apparendo invece individualizzante la presenza o meno dell'articolo «L» con l'apostrofo o del solo apostrofo, per un processo di stilizzazione ulteriore), nonché della collocazione, nella parte superiore centrale della prima pagina, del formato utilizzato e del tipo di impaginazione;

— la sola aggiunta «Quotidiano socialista fondato nel 1865» non vale a differenziare in modo così marcato il titolo del quotidiano dei resistenti, considerato che esso evoca comunque principalmente il «cuore» del titolo, ad oggi, facente capo alle ricorrenti;

— non può parlarsi, sotto il profilo contenutistico, di diversità di specie tali da escludere in radice ogni fenomeno confusorio, trattandosi comunque di due quotidiani di carattere cultural-politico che si rifanno ad un'area socialista, un tempo, comune ed attualmente non ancora caratterizzata da linee di demarcazione così spiccate e definite da poter parlare di «categorie di lettori del tutto diverse»;

— il pericolo di confondibilità sussiste per effetto della palesata volontà della resistente società di editare un quotidiano avente come titolo la testata già registrata, il 21 gennaio 2003, volontà che si è già concretizzata nella diffusione di copie di un numero «0» del periodo;

— d'altra parte non è qui in discussione il diritto del P.S.I. in liquidazione, nell'intento di salvaguardare e preservare la propria identità personale, di riprendere la pubblicazione di un proprio quotidiano di carattere politico, purché ciò avvenga utilizzando un titolo non confondibile con quello oggi nella legittima titolarità di altro soggetto e con modalità intrinsecamente corrette;

— ritenuto che pertanto può essere accolta, stante la sussistenza dei presupposti di legge, la misura generale (*ex art. 700 c.p.c. e 156 L.d.A.*) dell'inibitoria ai resistenti in ordine all'uso, per la pubblicazione di un

quotidiano, della testata « Avanti! » e di ogni altra in cui compaia la parola « Avanti! », essendo tale inibitoria l'unica compatibile con il limite posto dall'art. 21 Cost., 3° comma (che consente il *sequestro* della stampa, su provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria, nei soli casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili), a tutela della libertà di manifestazione del pensiero (v. C. Cost. 122/1970, in *Foro it.*, 1970, I, 2294; C. Cost. 2129/1975; Pret. Venezia, 18 dicembre 1991, in *Foro it.*, 1992, I, 2287; Trib. Roma, 6 dicembre 1993, in *D. inf.*, 1994, 334, Trib. Milano, 17 giugno 1994 e 23 luglio 1994, in *R.D.I.*, 1995, II, 190; Trib. Napoli, 15 dicembre 1997, in *D. inf.*, 1998, 608), non versandosi in alcuno dei casi contemplati dalle norme ivi richiamate, essendo stati dedotti e rilevati meri comportamenti di violazione della Legge sul Diritto d'Autore, e trattandosi di divieto alla misura cautelare imposto da precetto costituzionale, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice;

ritenuto che le spese della fase cautelare, trattandosi di pronuncia di accoglimento, vanno rimesse all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M. — In parziale accoglimento del ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto, in data 21 gennaio 2003, dalla Rica International Editrice srl, in persona dell'A.U. Antonio Lavitola, e dalla International Press s.c. a r.l. in persona dell'A.U. Valter Lavitola (Avv.to Giovanni Meliadò), nei confronti della Editoriale Avanti s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante Michele Zoppo, e del Michele Zoppo in proprio, nella contumacia di quest'ultimo, e con l'intervento dell P.S.I. in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore:

inibisce ai resistenti l'uso, nella pubblicazione di un quotidiano, della testata « Avanti! », con o senza articolo, e di ogni altra in cui compaia la parola « Avanti! », stante la confondibilità con la testata giornalistica « L'Avanti! », ad oggi, nella titolarità della ricorrente Rica International Editrice ed edita dalla International Press s.c. a r.l.;

spese all'esito del giudizio di merito;

fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine perentorio di gg. trenta.

#### I. PREMESSA.

### APPUNTI IN TEMA DI CONFONDIBILITÀ TRA TESTATE

L'ordinanza in commento risolve un conflitto riguardante l'uso, all'interno di una testata di un quotidiano, del termine « Avanti! ». La vicenda, per grandi

linee, trae origine da un ricorso cautelare proposto da due società, la prima titolare della testata denominata « L'Avanti! » e la seconda nella sua qualità di editrice del quotidiano medesimo, diretto ad inibire ad una terza società la prosecuzione ed il completamento della procedura di registrazione, già incardinata presso la sezione della stampa ed editoria del Tribunale di Roma, nonché l'uso di una nuova testata dal titolo « Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896 ».

Si tratta, come è agevole dedurre, di una contesa riguardante il diritto esclusivo di portare avanti la stampa e la pubblicazione di un quotidiano che intende raccogliere l'eredità dello storico quotidiano del Partito Socialista Italiano denominato « *Avanti* », che, a causa delle traversie subite, è incorso nella decadenza dal diritto esclusivo di utilizzare la menzionata testata. Infatti, la società editrice legata al Partito Socialista Italiano, interrompendo la pubblicazione del quotidiano per oltre due anni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 della legge 633/1941, ha determinato la caduta in pubblico dominio della testata<sup>1</sup>.

Una volta acclarata la circostanza della libera utilizzabilità della denominazione « *Avanti* », una delle società ricorrenti procedeva a registrare presso il Tribunale di Roma la testata denominata « *L'Avanti!* » ed avviava la stampa e la diffusione di un quotidiano a tiratura nazionale ispirato ai valori liberalsocialisti. Nel contempo, coloro che si dichiaravano gli eredi del Partito Socialista Italiano, ritenendosi gli unici soggetti legittimati a pubblicare un quotidiano contraddistinto dalla testata contenente l'evocativo termine « *Avanti!* », proprio della tradizione storica socialista, attivavano dinanzi al Tribunale di Roma la procedura di registrazione di una nuova testata con dicitura del seguente letterale tenore: « *Avanti! Quotidiano socialista fondato il 25 dicembre 1896* ».

Contro la richiesta del provvedimento cautelare avanzata dalle società ricorrenti, la società resistente, ed il Partito Socialista Italiano in liquidazione intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio, deducevano di aver completato la procedura di registrazione dinanzi al Tribunale, circostanza questa che, a loro dire, determinerebbe l'inammissibilità dell'inibitoria per violazione del disposto contenuto nell'art. 21 Cost. e contestavano, altresì, il requisito del *fumus boni iuris* per la supposta insussistenza dell'identità o confondibilità tra le due testate richiamate. In particolare, secondo le deduzioni della difesa della società resistente, la seconda testata si sarebbe differenziata dalla prima perché essa non era preceduta dall'articolo, era priva dell'apostrofo e la parola « *Avanti!* » era seguita da altri termini, circostanze queste che, a suo dire, sarebbero state idonee ad escludere la confondibilità.

Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto sussistente la confondibilità tra le due testate ed ha ordinato ai resistenti l'inibizione dall'utilizzo del termine « *Avanti!* », con o senza articolo, all'interno di una testata finalizzata alla pubblicazione di un quotidiano.

<sup>1</sup> Il provvedimento giudiziario, emesso sostanzialmente tra le stesse parti antagoniste nell'ordinanza in commento, che ha dichiarato la decadenza, per non uso, dal diritto di utilizzare in modo esclusivo la storica testata « *Avanti* » è del Tribunale di Napoli del 15 dicembre 1997, edito in questa *Rivista*, 1998, 608, il quale ha ritenuto che una pubblicazione sporadica od isolata non è idonea a garantire la protezione della testata. In particolare, il Tribunale napoletano, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale esistente (cfr. Cass. civ. 22 luglio 1953 n. 2445, in *Foro*

*it.*, 1954, I, 180; Cass. civ. 14 luglio 1976 n. 2702, in *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Diritti d'autore*, n. 39; Pret. Roma, 20 febbraio 1990, in *Dir. Aut.*, 1991, 246), ha affermato che « *la pubblicazione pro-forma di una testata (« Avanti!») entro il termine biennale di cui all'art. 100 della legge 633/1941, al mero fine di evitare la decadenza della registrazione, è insufficiente a qualificarsi come ripresa delle pubblicazioni e a manifestare la correlativa volontà, con la conseguenza che la testata ricade nel pubblico dominio e può essere appropriata da chiunque* ».

## 2. NATURA GIURIDICA E TUTELA DELLA TESTATA.

Nel diritto positivo non è dato ravvisare una definizione di testata, tuttavia, essa, secondo quanto si ricava dalla lettura delle norme ad essa dedicata, quali gli artt. 100 e 102 della legge 633/1941, identifica la forma grafica ed il carattere di stampa del titolo di un periodico<sup>2</sup>. Nonostante qualche isolata opinione che opera una netta distinzione tra titolo e testata, non si può non convenire sul fatto che il titolo di un periodico sia anche una testata e che possa sussistere una medesima tutela giuridica per queste due entità<sup>3</sup>. Pertanto, nel corso del presente lavoro, i due termini verranno utilizzati come sinonimi, pur precisando però che la testata non può esattamente coincidere con il titolo, atteso che essa può contenere al suo interno anche elementi ulteriori<sup>4</sup>.

Il titolo, di per sé, non è oggetto di tutela da parte del diritto d'autore, in quanto la testata non rappresenta un'opera di carattere creativo, tale da godere così di una tutela autonoma, ma la protezione ad esso viene accordata come oggetto di diritto connesso perché spiega la sua funzione individuatrice alla stregua di un segno distintivo<sup>5</sup>. Essa, infatti, è in grado di identificare e distinguere il periodico a cui si riferisce, spiegando, quindi, una sicura funzione di collegamento con l'opera. Ne consegue che il titolo non è suscettibile di tutela autonoma a sé stante, ma solo in quanto connesso ad una determinata opera.

<sup>2</sup> La nozione ed il concetto di testata non compaiono nella legislazione sulla stampa regolata dalla legge n. 47/1948, mentre è presente nei primi provvedimenti legislativi in tema di editoria, quale è la legge n. 172/1975, dove all'art. 8 si fa riferimento alla « denominazione e sede della testata », alla « proprietà della testata ed ai suoi trasferimenti » ed ai « bilanci della testata ». Altro riferimento normativo in tema di testata, è ricavabile dall'art. 5 della legge n. 416/1981, che ha previsto la cessazione della testata in favore delle cooperative giornalistiche, slegata dal trasferimento dell'azienda e dall'art. 3 della legge 67/1987, che offre una definizione di mercato rilevante nel settore dell'editoria attribuita al soggetto che i) giunge ad editare o a controllare società che pubblicano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ii) giunge ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata; iii) giunge ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione

nella medesima area interregionale. Ultimo riferimento normativo in materia è dato dall'art. 1 della legge n. 62/2001, che definisce il prodotto editoriale, come il prodotto destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo che è contraddistinto da una testata.

Dalle richiamate disposizioni normative in tema di editoria ed in particolare da quelle relative alla cessione della testata, emerge con evidenza il valore economico della testata, su cui confluiscono una molteplicità di interessi patrimoniali.

<sup>3</sup> *Contra*: G. GALTIERI, *Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Roma, 1980, 166, ritiene che titolo e testata siano entità diverse protette dalla legge su presupposti diversi; allo stesso modo, la giurisprudenza più risalente, tra cui Trib. Milano, 5 giugno 1953, in *Foro pad.*, 1955, I, 116.

<sup>4</sup> In tal senso, R. PENNISI, *Testata* (voce), in *Enc. diritto*, Milano, 1992, XLIV, 505.

<sup>5</sup> Per completezza, si segnala che nella precedente codificazione della disciplina del diritto d'autore, rappresentata dalla legge n. 256/1926 di conversione del r.d.l. n. 1950 del 1925, era previsto, all'art. 3, che il diritto di autore si estendesse anche al titolo dell'opera, quando non fosse generico.

Per tali ragioni, la protezione riservata dall'ordinamento alla testata è analoga a quella riconosciuta per i segni distintivi tipici impiegati nell'attività di impresa.

Naturalmente, la condizione necessaria affinché possa concretamente operare la tutela della legge accordata alla testata, è l'esistenza dell'opera, vale a dire che il periodico sia stato creato<sup>6</sup>.

I principi cardine su cui poggia la protezione della testata, come accennato, sono rinvenibili negli artt. 100 e 102 della legge 633/1941. Ai sensi dell'art. 100, il titolo di un'opera, quando individua l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto menzionato non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. L'art. 102 stabilisce il divieto, qualificandolo come atto di concorrenza sleale, di riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolare forma e colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando la detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

In sostanza, atteso che il titolo di un periodico è tutelabile dall'ordinamento per la sua funzione individualizzante ed identificativa dell'opera, la protezione accordata alla testata, in analogia con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di marchi, sarà direttamente correlata alla sua capacità distintiva. Alla stregua della valutazione sussistente nel diritto industriale che porta a qualificare un marchio come debole o forte, a seconda della sua minore o maggiore capacità distintiva, anche per la testata valgono, quindi, le qualificazioni di forza o di debolezza attribuite al segno a seconda della evidente o ridotta attitudine individualizz-

<sup>6</sup> Precisa G. JARACH, nel suo *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1991, 147 e ss., che, ai fini della protezione del titolo, l'opera è da considerare già in vita, quando i preparativi concernenti la raccolta e la composizione a stampa del materiale siano stati in larga parte compiuti e portati a conoscenza del pubblico. Da parte sua, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ. 19 aprile 1961 n. 861, in *Dir. aut.*, 1961, 353 e *Pret. Milano*, 9 febbraio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 62 e *Pret. Roma*, 15 giugno 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 3186) ha affermato che l'iscrizione della testata presso la sezione specializzata del Tribunale costituisce un adempimento esclusivamente di tipo amministrativo che non produce di per sé l'effetto della sua tutela, ribadendo la necessità di un effettivo uso preventivo o di un preuso del titolo connesso ad un'opera. Per tali ragioni, molto spesso per soddisfare l'esigenza di garantire l'uso esclusivo di una determinata denominazione, è invalso l'uso della brevettazione di titoli di periodici come marchi di impresa, per trarre così il beneficio di una tutela immediata accordata dalla legge sin dal momento del deposito

della domanda di registrazione. Tale pratica trova il proprio fondamento nella previsione legislativa del r.d. 929/1942, laddove esso contempla, nella tabella C al n. 16, i giornali ed i periodici; su quest'ultimo punto, si veda R. FRANCESCHELLI, *Il caso Playboy*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 236.

In ogni caso, come rileva R. PENNISI, *op. cit.*, 512, la tutela, come marchio e come testata, della medesima denominazione ha oggetti differenti: «la testata ha infatti la funzione di contraddistinguere i singoli numeri del periodico, segnalando agli acquirenti che essi appartengono ad una determinata serie e che quindi ogni nuovo numero sarà caratterizzato dallo stesso indirizzo informativo che si ripete numero per numero, il marchio, invece, contrassegna il periodico quale prodotto editoriale, indicando agli acquirenti che il periodico proviene da una determinata impresa editoriale e che, presumibilmente, avrà certe caratteristiche editoriali (ad esempio, la qualità dello stampato, l'ampiezza della rete di distribuzione, l'efficienza del servizio abbonamenti) tipiche di quell'impresa».

zante che possiede. Pertanto, la testata godrà di una tutela estremamente efficace nel caso in cui possegga un carattere fantastico, vale a dire contenga una denominazione con un significato del tutto slegato dalla pubblicazione che rappresenta, mentre, al contrario, la sua protezione sarà meno stringente nel caso in cui sia contraddistinta da locuzioni generiche e descrittive, tali da non determinare una capacità individualizzante<sup>7</sup>.

Tuttavia, anche nel caso in cui la testata sia composta da parole di uso comune o generiche o descrittive, si può profilare una tutela quando dalla combinazione delle parole o per la originalità nella scelta delle stesse, si formi un *quid novi* tale da conferire quella efficacia individualizzante che consenta l'immediata ed inequivoca identificazione della pubblicazione cui ineriscono<sup>8</sup>.

Si può affermare, dunque, che, in linea generale, la capacità distintiva di un titolo risulta strettamente connessa alla sua maggiore o minore genericità e, quanto più la testata è composta da segni, quali un emblema, una parola o un disegno o da altre rappresentazioni grafiche, in cui tutti gli elementi costitutivi hanno un autonomo significato e rilievo semantico, svincolato da qualsiasi aderenza concettuale con il periodico contraddistinto, tanto più essa riceverà protezione dalla legge. In un tale contesto, tutte le parti che formano il segno di cui trattasi possono godere della protezione legislativa, così da costituire, quindi, usurpazione anche la riproduzione o l'utilizzo di un singolo elemento che possa ingenerare confusione nel pubblico<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Significativa per il tema trattato è l'ordinanza della Pretura di Roma del 21 gennaio 1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, 1587 con nota di P. BARTOLINI, *Tutela della testata e libertà di informazione*, ed in questa *Rivista*, 1991, 628, con nota di M. CLEMENTE, *La tutela cautelare del titolo di rivista come marchio*, che sottolinea la perfetta assoggettabilità del titolo di una pubblicazione periodica ai principi espressi in materia di marchio ed in particolare accosta la disciplina del titolo generico alla volgarizzazione del marchio. Su tale ultimo profilo, si veda anche G. MARESCA, *Concorrenza sleale e tutela del diritto al titolo di un giornale. Brevettabilità del titolo come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, 359, M. FABIANI, *Il titolo di periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, in *Dir. aut.*, 1987, 531, nonché, O. CAROSONE, *In materia di protezione del titolo di riviste e giornali: dal diritto d'autore al brevetto per i marchi di impresa*, in *Dir. aut.*, 1991, 401.

In generale, sul principio secondo il quale per l'accertamento dell'indebita riproduzione di una testata, si deve procedere ad una preventiva analisi sulla sua capacità distintiva, si veda, in giurisprudenza Pret. Roma, 3 luglio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 3171; Pret. Milano, 16 dicembre

1991, in *Dir. aut.*, 1992, 394; Pret. Milano, 4 dicembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 440 e *Dir. aut.*, 1993, 116; Trib. Roma, 4 giugno 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 1615; ed anche la significativa e recente App. Roma, 4 settembre 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 3561, secondo cui «*va esclusa la confondibilità tra testate giornalistiche, in presenza di sia pur lievi modificazioni, allorché la testata dell'attore che lamenta la contraffazione abbia una scarsa funzione identificativa dell'opera, tale da renderla equiparabile al c.d. marchio debole, in considerazione delle caratteristiche dell'opera e della diligenza media dei consumatori del settore*».

<sup>8</sup> In tal senso, App. Roma, 14 dicembre 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 662; Pret. Roma, 15 giugno 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 3186.

<sup>9</sup> Tuttavia, va precisato, ad onore del vero, che per i periodici, anche testate contenenti denominazioni generiche possono godere di una ampia protezione nel caso in cui, con il tempo, esse assumono una connotazione fortemente identificativa della pubblicazione. Infatti, un titolo originariamente privo di carattere distintivo a causa della sua mera descrittività o della sua mancanza di originalità, per la prolungata ed estesa diffusione della pubblicazione cui inerisce, accompagnata ad una rile-

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale di Roma, il giudice, con l'ordinanza in commento, facendo ricorso ai principi esposti, correttamente ed in modo puntuale, ha proceduto ad un preventivo accertamento diretto a verificare la effettiva capacità distintiva della testata impiegata dalla ricorrente. All'esito di tale esame, ha qualificato il termine « *Avanti!* » di forte ed immediato impatto visivo, ritenendolo dotato di una sicura ed intensa forza individualizzante, anche a causa delle caratteristiche tipografiche che lo accompagnano, oltre che, naturalmente, per il suo spiccato valore evocativo. Ed il giudice ha, altresì, precisato, al termine di questa valutazione, che tale attitudine distintiva attribuita alla denominazione impiegata è idonea ad individuare inequivocabilmente l'opera presso il pubblico, e, questa sua capacità caratterizzante non viene attenuata dall'aggiunta di altri elementi, quali la presenza dell'articolo « L » con o senza apostrofo, o da altre aggiunte letterali (« *Quotidiano socialista fondato nel 1865* ») operate da terzi.

### 3. IL GIUDIZIO DI CONFONIBILITÀ.

Il combinato disposto degli artt. 100 e 102 della legge 633/1941 sancisce il divieto di utilizzare testate uguali o simili a quelle già legittimamente impiegate da terzi, quando da tale uso possa derivare un pericolo di confusione per il pubblico. Per valutare se due testate simili possano concretamente indurre il pubblico a confondersi circa la provenienza della pubblicazione, così come si usa fare con i segni distintivi, si procede attraverso un giudizio di confondibilità tra i due titoli.

In questa valutazione, l'interprete deve preventivamente procedere all'esame del titolo ed attribuire ad esso la qualificazione di forte o debole, costituendo questa attività la premessa logica del giudizio sulla confondibilità, in quanto, come accennato, tale giudizio deve essere condotto per i titoli deboli con criteri meno rigorosi che per quelli forti, essendo la protezione dei primi limitata alle parti del segno dotate di originalità, mentre, per i segni forti, la tutela è estesa a tutti gli elementi che li compongono. Successivamente, l'interprete, sempre per la valutazione in questione, deve procedere all'esame comparativo dei due titoli, non tanto in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata analisi di ogni singolo elemento, ma, soprattutto, in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto delle caratteristiche salienti<sup>10</sup>.

vante promozione pubblicitaria, può acquistare una capacità individualizzante. Si parla in proposito, mutuando i principi elaborati nel diritto industriale, di *secondary meaning* della testata che può acquisire capacità distintiva per effetto dell'uso e della diffusione prolungata della pubblicazione.

<sup>10</sup> Sono questi i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di marchi di impresa; così, infatti, *ex multis*, Cass. civ., 12 gennaio 1984 n. 241, in *Giur. dir. ind.*,

1984, 12; Cass. civ., 26 febbraio 1990 n. 1437, in *Riv. dir. comm.*, 1991, II, 25. L'applicazione di tali principi anche per la testata si rinviene in App. Roma, 28 gennaio 1991, in *Dir. Aut.*, 1993, 111, secondo cui « *in tema di confondibilità dell'aspetto esterno grafico di opere pubblicate, ai fini della configurazione della concorrenza sleale a norma dell'art. 102 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, la confondibilità deve sostanziarsi nella presentazione alla clientela di pro-*

Oltre a questi parametri, dovrà tenersi conto della normale intelligenza, diligenza ed avvedutezza delle persone alle quali la pubblicazione è destinata, la cui capacità non è aprioristicamente definibile in via generale, ma, varia a seconda dei prodotti editoriali di cui si tratta e delle categorie dei fruitori a cui essi sono destinati.

Pertanto, sulla scorta di questi principi, affinché resti escluso il rischio di confondibilità tra due pubblicazioni aventi titoli simili, è indispensabile che i connotati dell'una e dell'altra siano tanto distanti da farle apparire destinate a settori di interesse distinti o a categorie di fruitori diverse<sup>11</sup>. Ciò perché, è bene ribadirlo, la tutela apprestata alla testata dalla legge sul diritto d'autore non ha ad oggetto il titolo quale creazione dell'ingegno frutto della creatività intellettuale, cioè come se fosse un'opera autonoma, bensì come elemento accessorio dell'opera cui si riferisce ed in relazione alla funzione svolta di identificare quest'ultima distinguendola dai prodotti simili.

Per tali ragioni, il giudizio di confondibilità tra testate dovrà articolarsi in due direzioni: l'una vertente sulla specie e sul carattere delle opere cui i titoli si riferiscono e diretta ad accertare se le due pubblicazioni abbiano contenuto e carattere omogenei, l'altra, invece, direttamente sul titolo e sull'intensità dell'accertata capacità identificativa dello stesso<sup>12</sup>.

Ed il Tribunale, con l'ordinanza in esame, una volta attribuita alla testata legittimamente utilizzata dalla ricorrente una intensa capacità distintiva e, ritenuto anche che le modifiche aggiuntive apportate dalle resistenti non fossero idonee a determinare una autonoma forza individualizzante alla seconda testata, in modo rigoroso, è passato ad esaminare il profilo contenutistico delle due pubblicazioni per verificarne l'omogeneità

*dotti con nomi, segni distintivi o confezioni fra loro a tal punto somiglianti da indurre in equivoco i consumatori; un tale accertamento deve essere compiuto non tanto in via analitica quanto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato» (nella specie, si trattava di una pubblicazione di guida turistica con presentazione identica di altra opera attraverso la raffigurazione di immagini di copertina sovrapposte).*

<sup>11</sup> Rimane dunque valido anche per le testate il criterio del settore merceologico affermatosi nel diritto industriale, che induce a ritenere operante il divieto sancito dagli artt. 100 e 102 della legge 633/1941 solamente nell'ambito di una affinità di pubblicazioni. Pertanto, è stato così escluso da Trib. Milano, 7 febbraio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 17, con nota di R. FRANCESCHELLI, che possa sussistere la confondibilità tra due periodici « dal titolo concettualmente diverso ». Nello stesso senso, Trib. Firenze, 30 aprile 1988, in *Giur. dir. ind.*, 1988, 600, secondo cui

*« l'art. 100 legge 633/1941 protegge il titolo dell'opera non perché sia di per sé opera dell'ingegno, ma perché svolge la funzione di individuare l'opera, di cui rappresenta il segno distintivo, e pertanto in relazione all'interesse del pubblico a non essere tratto in inganno dall'apposizione di un titolo di una determinata opera su di un'altra opera della stessa specie e carattere; conseguentemente il giudice cui si è chiesta tale protezione non dovrà limitarsi ad un mero controllo estrinseco dell'identità dei titoli, ma dovrà operare altresì un controllo intrinseco del contenuto delle opere dai titoli individualizzate ».*

<sup>12</sup> Quanto mai indicativa è la pronuncia giurisprudenziale resa da Pret. Milano, 21 giugno 1990, in *Dir. aut.*, 1991, 98, che ha sottolineato come « la tutela accordata ai titoli di periodici dall'art. 100 legge 633/1941 richiede che le pubblicazioni (siano esse giornali, riviste o altri periodici) appartengano alla stessa specie o abbiano lo stesso carattere; non è quindi sufficiente verificare l'idoneità dei titoli, ma occorre condurre un'indagine sul contenuto delle pubblicazioni, onde tener conto della specie e dei caratteri delle stesse ».

o l'affinità. Ed anche in questa direzione, il giudizio di confondibilità ha portato ad affermare, in modo inconfutabile, l'esistenza del concreto e vivo pericolo di confusione, trattandosi di due quotidiani aventi una medesima conformazione ed un somigliante carattere culturale « che si fanno ad un'area socialista, un tempo comune ed attualmente non ancora caratterizzata da linee di demarcazione così spiccate e definite, da poter parlare di categorie di lettori del tutto diverse ».

#### 4. LA CONCORRENZA SLEALE.

L'art. 102 della legge 633/1941 sanziona come atto di concorrenza sleale la riproduzione o l'imitazione della testata in modo da creare confusione nel pubblico. La richiamata disposizione normativa si inserisce, per il precepto contenuto, nell'ambito e nella portata dell'art. 2598 n. 1 del cod. civ. che sancisce il divieto di utilizzare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o di imitare servilmente i prodotti di un concorrente<sup>13</sup>.

È stato precisato che tra le due menzionate norme non sussiste una incompatibilità tale da porle su un piano di reciproca contrapposizione in quanto esse non presentano alcun divario sotto il profilo concettuale e strumentale, dal momento che entrambe le ipotesi da esse rispettivamente considerate hanno in comune il presupposto fondamentale che la riproduzione o imitazione produca confusione tra due attività concorrenti ed abbia per effetto il pericolo di sviamento della clientela, cosicché una diversità può sussistere soltanto nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, specificamente limitata, quella dell'art. 102 legge 633/1941, alla riproduzione o imitazione delle testate, degli emblemi, dei fregi e delle altre particolarità delle opere dell'ingegno, considerate nel loro aspetto esteriore e nella loro funzione identificatrice, estesa, invece, quella dell'art. 2598 cod. civ. ad ogni caso di riproduzione di segni distintivi<sup>14</sup>.

Da queste considerazioni si può ricavare come l'art. 102, prevedendo l'ipotesi della riproduzione od imitazione del solo titolo dell'opera dell'ingegno, sia una norma speciale rispetto a quella contenuta nella prima parte del n. 1 dell'art. 2598 cod. civ., che è, invece, estesa ad ogni caso di riproduzione di segni distintivi<sup>15</sup>. Pertanto, l'art. 102 può essere inteso

<sup>13</sup> Va osservato che la disciplina dettata dalle norme sul diritto d'autore in tema di testata tende a regolare il rapporto concorrenziale che si pone con gli editori e non tra gli autori, sui quali l'incidenza del fenomeno è solo riflessa. Si fa riferimento dunque alla funzione economica della testata, la quale è in grado di riflettere l'intera organizzazione aziendale dell'editore ed è proprio con precìpuo riguardo a tale funzione che il diritto d'autore la tutela contro atti di concorrenza sleale. Tale concetto è stato espresso in termini simili da Trib. Torino, 28 gennaio 1954, in *Foro pad.*, 1955, 118.

<sup>14</sup> Così, Cass. civ. 27 agosto 1963 n. 2360, in *Dir. aut.*, 1964, 332.

<sup>15</sup> Sulla complementarità delle due tutele assicurate dalle norme sul diritto d'autore e da quella della disciplina codicistica, si veda G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, 134, che critica quanti vedono una netta contrapposizione tra la tutela assoluta (« reale ») del diritto sul titolo e quella obbligatoria (« personale ») propria della concorrenza sleale. L'Autore riporta nella sua opera quell'orientamento giurisprudenziale — su cui spicca Trib. Firenze, 21 febbraio 1962, in *Giur. it.*, 1963, I, 2, 191 — che, chiarisce che « il diritto d'autore sul titolo ha un contenuto reale come quello che spetta sull'opera dell'ingegno, di cui il primo costituisce un accesso-

come *lex specialis*, in quanto specificante una più generale disciplina dettata dall'art. 2598 n. 1 cod. civ.<sup>16</sup>. Si è anche sottolineato, con maggiore precisione, che il rapporto tra l'art. 2598 n. 1 e l'art. 102 sia da intendersi in termini di specificazione e non di specialità, per cui ove la fattispecie di concorrenza tra editori, per una qualche ragione, non sia disciplinata dalla prima norma, può e deve trovare applicazione la seconda<sup>17</sup>.

PIEREMILIO SAMMARCO

---

*rio, con la conseguenza che la domanda, fondata sull'art. 100 della legge 633/1941, ha contenuto totalmente diverso, sia quanto a petitum sia quanto a causa petendi, da quello meramente obbligatorio per fatto illecito dell'azione di concorrenza sleale, prevista dagli artt. 102 della legge speciale e 2598 cod. civ.».*

<sup>16</sup> In questi termini, Trib. Milano, 9

aprile 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 259; Trib. Milano, 11 giugno 1987, in *Giur. dir. ind.*, 1987, 606; Trib. Roma, 8 giugno 1989, in *Giur. dir. ind.*, 1989, 412; Trib. Sassari, 17 maggio 1996, in *Riv. giur. sarda*, 1997, 433.

<sup>17</sup> In tal senso, Trib. Milano, 7 febbraio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 17.